

Pubblicato il 08/03/2022

N. 01587/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00895/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 895 del 2017, proposto da Patrizia Paduano, Lorenzo Paduano, Michele Paduano, Fabio Paduano, Carmela Salvatore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni De Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la condanna

dell'amministrazione provinciale di Benevento al risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi per la somma di € 34.795,34 oltre al danno per perdita di *chance* da quantificarsi secondo equità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Gianluca Di Vita;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il giudizio in esame trae origine dalla procedura espropriativa relativa all'ampliamento dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Cerreto Sannita (BN), terminata con decreti di esproprio n. 4948 del 10.6.1994 e n. 6748 del 18.8.1994 aventi ad oggetto suoli la cui proprietà è pervenuta per quote agli odierni ricorrenti a seguito di successione ereditaria del loro dante causa (Sig. Paduano Antonio, deceduto il 10.12.1992), a sua volta erede, in ragione di 5/96, di altro avente causa (Sig. Paduano Lorenzo, deceduto il 29.7.71) del relativo titolare (Sig. Paduano Vincenzo, deceduto il 6.1.1932).

Va premesso che il ricorso in trattazione segue ad un pregresso contenzioso iscritto al numero di R.G. 3375/2013, proposto dai medesimi deducenti - unitamente ad altri ricorrenti - per l'annullamento della determina n. 7268/1989 del Comune di Cerreto Sannita (BN) con cui fu disposta l'occupazione temporanea in via d'urgenza e dei decreti di esproprio n. 4998 e n. 6748 del 1994, nonché per il risarcimento dei danni per il periodo di occupazione illegittima.

Tale causa veniva definita da questo T.A.R. con sentenza di rigetto n. 3513/2014 ed il relativo appello veniva dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato con sentenza n. 381/2016.

Espongono i deducenti che, all'esito dell'opposizione alla stima da parte degli aventi diritto, con sentenza n. 354/2012 la Corte d'Appello di Napoli determinava l'indennità di esproprio in favore di tutti i titolari del fondo, ivi incluso il dante causa dei ricorrenti, a sua volta erede di Paduano Lorenzo, avente causa di Paduano Vincenzo.

Nello specifico, evidenziano che i giudici ordinari di seconde cure condannavano la Provincia a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma dovuta, tra gli altri eredi, anche al loro dante causa per la quota di sua pertinenza, oltre interessi legali.

Tuttavia, si dolgono che, con successiva transazione recepita con determinazione n. 12 del 14.1.2013, l'amministrazione provvedeva al pagamento del dovuto in favore dei comproprietari, illegittimamente pretermettendo il loro dante causa e, per l'effetto, gli stessi ricorrenti aventi causa per una quota pari a 5/96 dell'indennità determinata, contravvenendo quindi all'obbligo imposto in sentenza di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti per tutti gli aventi diritto.

Secondo la prospettazione attorea, il danno prodotto ai ricorrenti sarebbe pari ad € 34.795,94 oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e perdita di *chance*.

Aggiungono, a sostegno della richiesta di risarcimento dell'ulteriore voce di danno, da quantificare secondo stima equitativa ex art. 1226 c.c., che, se la Provincia di Benevento avesse prodotto nel predetto giudizio proposto innanzi a questo T.A.R. (numero di R.G. 3375/2013) la predetta sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 354/2012 e la determina n. 12/2013 - che dalla predetta pronuncia si discostava - la decisione di questo Tribunale sarebbe stata favorevole agli istanti, emergendo la manifesta illegittimità dell'azione amministrativa.

Si è costituita la Provincia che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.

All'udienza del 22.2.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

Come noto, nel giudizio risarcitorio che si svolge innanzi al giudice amministrativo, nel rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli artt. 2697 c.c. (secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda) e artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. (secondo cui l'onere della prova grava sulle parti che devono fornire i relativi elementi di fatto di cui hanno la piena disponibilità), il ricorrente che chiede il risarcimento del danno deve fornire la prova dei fatti base costitutivi della domanda.

È bene rammentare, in proposito, che nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, cod. civ.. Ne consegue che sulla parte ricorrente grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'amministrazione per fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ. nel cui alveo deve essere ricondotta la domanda; è quindi necessario verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: il fatto illecito; l'evento dannoso ingiusto e il danno patrimoniale conseguente; il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito; la colpa dell'apparato amministrativo (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Giur., n. 378/2021).

Nel caso in esame non è predicabile il danno patrimoniale.

Al riguardo, mette conto rammentare che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 20.7.2016, i ricorrenti convenivano in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento innanzi al Tribunale di Benevento per far ordinare alla stessa di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti l'indennità di esproprio, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Con ordinanza del Tribunale di Benevento del 12.1.2017, la Provincia di Benevento veniva condannata a provvedere al predetto deposito in favore dei deducenti della quota dell'indennità d'espropriazione definitivamente determinata pari a 5/96 della stessa, oltre accessori.

L'amministrazione ha rappresentato che, con deliberazione n. 16 del 19.5.2017 il Consiglio Provinciale di Benevento riconosceva la relativa somma quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e dava mandato ai Responsabili del Servizio Avvocatura e del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – Assistenza Tecnica EE.LL. di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti di rispettiva competenza. Con successiva nota prot. n. 0032373 del 4.8.2017, il Responsabile del Settore Tecnico, Servizio Programmazione Edilizia Pubblica – Espropri – Assistenza Tecnica EE.LL., comunicava l'avvenuto deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Deve quindi ritenersi che, per effetto della richiamata pronuncia del Tribunale di Benevento e dei successivi atti sopra menzionati, i ricorrenti hanno conseguito il bene della vita cui aspirano e, in particolare, hanno ottenuto la quota dell'indennità di esproprio di loro spettanza, coprendo l'intera area del presunto danno di cui invocano il ristoro nella presente sede giudiziale.

Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni per effetto della omessa produzione della sentenza della Corte d'Appello e della determina n. 12/2013 nel giudizio definito da questo T.A.R. con sentenza di rigetto n. 3513/2014, non si ravvisa il rapporto di causalità.

Difatti, non è predicabile l'ermeneutica di parte ricorrente, secondo cui in presenza di tale documentazione il predetto gravame proposto innanzi a questo Tribunale sarebbe stato accolto.

Invero, la pronuncia di rigetto si fonda su una pluralità di argomentazioni tra le quali, per quanto rileva in questa sede, la estraneità dei ricorrenti alla procedura espropriativa alla luce del disposto dell'art. 3 del T.U.

Espropri, secondo cui gli atti ablatori, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali e l'amministrazione espropriante non è tenuta ad alcuna indagine finalizzata ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali, come è accaduto nel caso in esame (giungendo a statuire che *"in nessun modo possono interferire con la procedura che si è legittimamente conclusa con il definitivo trasferimento della proprietà dei beni espropriati, per modo che le pretese degli attuali ricorrenti, in qualità di coeredi del soggetto espropriato, risultano avulse dalla procedura espropriativa ed, al più, si rivelano di tipo meramente indennitario, risolvendosi in eventuali questioni di ripartizione fra i coeredi delle percentuali di indennizzo a ciascuno di essi spettante, questioni che potrebbero trovare appropriata tutela unicamente attraverso un giudizio di opposizione alla stima, ove da essi ancora proponibile..."*).

Ebbene, non si vede per quale ragione l'eventuale produzione in giudizio dei precitati documenti (sentenza della Corte d'Appello e determina della Provincia di Benevento n. 12/2013) - che comproverebbero la pretermissione dell'obbligo di versamento della indennità al dante causa dei ricorrenti - avrebbe potuto modificare la decisione di questo Tribunale in ordine alla carenza di legittimazione passiva, posta a base della decisione reiettiva delle domande di annullamento degli atti della procedura espropriativa e di risarcimento del danno da occupazione illegittima; in altri termini, non è stato comprovato il rapporto di causalità tra condotta anti-giuridica e pregiudizio di cui si invoca il risarcimento, risolvendosi il ragionamento dei ricorrenti in un assunto ipotetico e non dimostrato.

Richiamate le svolte considerazioni, il ricorso va conclusivamente rigettato con le conseguenti statuizioni in ordine alla regolazione delle spese di giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Fabio Maffei, Referendario

L'ESTENSORE

Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO